



# *Comunità Alta Valsugana e Bersntol*

*Tolgamoaschòft Hoa Valzegu' ont Bersntol*

(Provincia di Trento)

## **DECRETO DEL PRESIDENTE N. 67**

**OGGETTO:** approvazione "Disciplinare per l'istituzione e l'utilizzo della banca ore solidale" presso la Comunità Alta Valsugana e Bersntol".

L'anno **DUEMILAVENTISEI**, addì **SETTE** del mese di **APRILE**, il Presidente sig. Fontanari Andrea

**EMANA**

il decreto in oggetto.

Assiste il Segretario Generale, dott.ssa MARIUCCIA CEMIN.

Oggetto: approvazione “Disciplinare per l’istituzione e l’utilizzo della banca ore solidale” presso la Comunità Alta Valsugana e Bersntol”.

## IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151: “*Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.*”.

Richiamato l’art. 24 “*Cessione dei riposi e delle ferie*” del decreto sopra citato che prevede: “*1. Fermi restando i diritti di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro.*”.

Richiamato l’art 48 “*Cessione di ferie*” - comma 1 - del C.C.P.L. del personale dell’area non dirigenziale del Comparto Autonomie locali sottoscritto il 1° ottobre 2018, il quale prevede: “*In attuazione dell’articolo 1 della Legge provinciale n. 7 di data 28 maggio 2018, i lavoratori a tempo indeterminato possono cedere a titolo gratuito le ferie da loro maturate e non fruiti, eccedenti il periodo minimo legale di 4 settimane l’anno, a dipendenti dello stesso datore di lavoro e medesimo comparto contrattuale, di pari - o inferiore - categoria/livello di inquadramento e di pari - o inferiore - regime orario che abbiano necessità di assistenza di figli minori le cui particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti ovvero debbano fronteggiare gravi necessità personali e familiari. E’ esclusa ogni forma di conguaglio anche di natura monetaria.*”.

Rilevato che l’istituto delle ferie solidali offre numerosi vantaggi, sia per i dipendenti che per l’amministrazione pubblica: da un lato, permette ai lavoratori di ricevere supporto concreto dai colleghi in momenti di difficoltà, garantendo maggiore flessibilità nella gestione della vita familiare e, dall’altro, contribuisce a creare un ambiente di lavoro più coeso e solidale, rafforzando il senso di comunità tra i dipendenti.

Considerato, quindi, che le ferie solidali rappresentano un importante strumento di supporto ai dipendenti, consentendo loro di affrontare situazioni familiari difficili grazie alla solidarietà tra colleghi e che questa misura contribuisce a migliorare il benessere lavorativo e a promuovere una cultura di condivisione all’interno delle amministrazioni pubbliche.

Ritenuto, perciò, necessario, al fine di promuovere una maggiore sensibilizzazione su questa opportunità per incentivare i lavoratori a fare un uso più diffuso e consapevole di questo strumento di solidarietà, disciplinare questo istituto, prevedendo anche la possibilità di cedere, oltre alle ferie, le ore di straordinario accantonate e poste a recupero, individuando le seguenti modalità di funzionamento:

1. *richiesta del lavoratore beneficiario: il dipendente che si trovi nelle condizioni di necessità considerate nell’articolo 3 può presentare specifica richiesta, su apposito modulo (allegato 1), al Servizio Personale dell’ente, reiterabile, di utilizzo di ferie o recupero ore per una misura massima di 10 giorni (ore 80) per ciascuna domanda, allegando adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessità delle cure in questione, rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata; alla domanda dovrà comunque essere allegata tutta la documentazione idonea a certificare compiutamente la situazione;*
2. *verifica dei requisiti: ricevuta la richiesta, il Servizio Personale, dopo aver verificato che il lavoratore abbia diritto a usufruire delle ferie/ore solidali, procede con l’utilizzo della “Banca ore solidale” già a disposizione della Comunità e in assenza rende tempestivamente nota a tutto il personale l’esigenza, mediante avviso pubblico, garantendo l’anonimato del richiedente;*
3. *disponibilità dei donatori: i dipendenti che intendono aderire all’alimentazione della “Banca ore solidale”, su base volontaria, formalizzano la propria decisione, comunicandola, su apposito modulo (allegato 2) al Servizio Personale, indicando il numero di giorni di ferie o ore di recupero accantonate che intendono cedere;*

4. *approvazione della cessione: al termine dell'istruttoria, il Segretario Generale autorizza il trasferimento delle ore dal donatore al beneficiario.*
5. *utilizzo delle ferie/ore solidali: una volta acquisite, le ferie o le ore, rimangono nella disponibilità del richiedente fino al perdurare delle necessità che hanno giustificato la cessione. Le ferie e/o le ore sono utilizzate nel rispetto delle relative discipline contrattuali. Le ore non fruito dal richiedente entro tre mesi dalla data di concessione o in caso cessino le condizioni di necessità legittimanti, prima della fruizione, totale o parziale, delle ferie e delle ore da parte del richiedente, i giorni/ore rientreranno nella disponibilità della "Banca ore solidale" a disposizione della Comunità e potranno essere concesse ad altri dipendenti richiedenti;*  
*È esclusa la monetizzazione delle ferie cedute e non fruito entro tale termine.*

Ritenuto, pertanto, di approvare un "Disciplinare per l'istituzione e l'utilizzo della banca ore solidale" presso la Comunità Alta Valsugana e Bersntol" in osservanza alle disposizioni legislative e alla contrattazione provinciale, stabilendo che tale disciplina ha carattere sperimentale, applicata all'anno 2026.

Dato atto che tutta la documentazione è stata discussa in sede di concertazione con la parte sindacale nel mese di dicembre 2025 e che le OO.SS. hanno favorevolmente accolto la proposta di Disciplinare e i relativi allegati.

Ritenuto pertanto di approvare il "Disciplinare per l'istituzione e l'utilizzo della banca ore solidale" presso la Comunità Alta Valsugana e Bersntol, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato "A") unitamente al modulo di richiesta (allegato 1), e al modulo di cessione (allegato 2), che risultano allegati al disciplinare stesso.

Vista la legge provinciale n. 3 del 2006 "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino" e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 14, comma 7, il quale stabilisce che, per quanto non previsto dalla Legge, si applicano alla Comunità stessa, le Leggi Regionali in materia di Ordinamento dei Comuni.

Visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Visto lo Statuto della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ed in particolare l'art. 77 in base al quale gli atti regolamentari e di organizzazione del Comprensorio Alta Valsugana si applicano, in quanto compatibili, fino all'entrata in vigore della corrispondente disciplina adottata dalla Comunità.

Visto il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L.

Vista la Legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 e il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Visto il vigente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro del Comparto Autonomi locali - area non dirigenziale sottoscritto in data 1° ottobre 2018.

Visto il Regolamento di Contabilità approvato dal Consiglio con deliberazione n. 40 di data 16 dicembre 2019.

Visto il Documento Unico di Programmazione 2026-2028 approvato con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 46 di data 16 dicembre 2025 e il Bilancio di Previsione 2026-2028 approvato con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 47 di data 16 dicembre 2025, esecutivo ai sensi di legge.

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario Generale sul presente provvedimento ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Dato atto che non è necessario acquisire il parere di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 191 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in quanto il presente decreto non rileva ai fini contabili.

Vista la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 13 di data 10 giugno 2025 con la quale ai sensi dell'art. 13, comma 3 della legge provinciale 6 luglio 2022, n. 7 e dell'art. 17 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e ss.mm., è stato preso atto dell'elezione del Presidente della Comunità Alta Valsugana e Bersntol e della relativa nomina.

Accertata la propria competenza all'adozione del presente provvedimento, in conformità a quanto disposto dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e ss.mm., dallo Statuto della Comunità, dal Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 37 di data 12 novembre 2024 e dal Piano esecutivo di gestione 2026-2028 approvato con decreto del Presidente n. 1 di data 16 gennaio 2026.

Tutto ciò premesso,

### **DECRETA**

1. di approvare il “Disciplinare per l’istituzione e l’utilizzo della banca ore solidale” presso la Comunità Alta Valsugana e Bersntol”, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato “A”) composto da n. 5 articoli e dai seguenti allegati:
  - allegato 1 - modulo di richiesta;
  - allegato 2 - modulo di cessione;
3. di demandare al Segretario l’adozione di tutte le disposizioni per la piena attuazione di tale istituto evidenziando che la disciplina di che trattasi trova applicazione sperimentale per l’anno 2026;
4. di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo dopo il decimo giorno dall’inizio della sua pubblicazione, ai sensi dell’art. 183, comma 3 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2.
5. di dare evidenza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge provinciale 30.11.1992, n. 23, che avverso il presente provvedimento sono ammessi:
  - opposizione da presentare al Presidente della Comunità entro il periodo di pubblicazione;
  - ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Regionale Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;

Nei provvedimenti inerenti alla gestione del personale, disciplinata dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato, ogni eventuale controversia individuale è devoluta al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. È data la facoltà di esperire preventivamente il tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 410 e seguenti del C.p.c..

Data lettura del presente decreto, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Andrea Fontanari

IL SEGRETARIO GENERALE  
dott.ssa Mariuccia Cemin

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*



Comunità Alta Valsugana e Bersntol

-----

*Tolgamoà 'schòft Hoa Valzegu' ont Bersntol*

DISCIPLINARE

PER L'ISTITUZIONE

E L'UTILIZZO DELLA

“BANCA ORE SOLIDALE”

approvato con decreto del Presidente n. \_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_

## **Premesse e normativa**

L'articolo 24 “Cessione dei riposi e delle ferie” del Decreto Legislativo n. 151/2015 ha introdotto la possibilità di cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie maturati, nelle quote eccedenti i limiti di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo n. 66/2003 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro) tra dipendenti del medesimo datore di lavoro. Il testo della norma recita: *“1. Fermi restando i diritti di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro.”*.

L'articolo citato ha disposto che la cessione potrà avvenire in favore di colleghi di lavoro che siano genitori di figli minori che necessitano di cure costanti per le particolari condizioni di salute in cui versano, e alla esclusiva finalità di assistere tali figli, demandando per una più compiuta regolamentazione alla contrattazione collettiva.

L'articolo 48 “Cessione di ferie” del vigente Contratto collettivo provinciale di lavoro per il personale delle Autonomie locali - area non dirigenziale sottoscritto in data 1° ottobre 2018 prevede l'introduzione di tale istituto in attuazione dell'articolo 1 della L.P. n. 7 di data 28 maggio 2018 modificativo dell'articolo 48 della L.P. n. 7 di data 3 aprile 1997 “Legge sul personale della Provincia” (comma 2 ter e comma 2 quater), e rinvia agli accordi di settore la regolamentazione delle modalità di cessione, di fruizione delle ferie e i criteri di applicazione della cessione volontaria delle ferie maturate nella quota eccedente il limite previsto dall'articolo 10 del Decreto Legislativo n. 66/2003 (4 settimane).

A integrazione di quanto espressamente previsto dalle disposizioni legislative e dalla contrattazione provinciale, la Comunità Alta Valsugana e Bersntol intende ampliare le modalità di alimentazione e di utilizzo della “Banca ore solidale”, oggetto del presente disciplinare, prevedendo:

- la possibilità di cessione da parte dei dipendenti, oltre alle ferie, anche delle ore di straordinario accantonate e poste a recupero;
- la possibilità di utilizzare la “Banca ore solidale” anche per assistere figli maggiorenni, coniuge/convivente/unito civilmente, genitori, nonni e/o nipoti, che necessitino di cure costanti, per particolari condizioni di salute e in assenza di altri familiari che possano prestare l'assistenza richiesta e/o abbiano la necessità di fronteggiare gravi necessità personali e familiari, sopravvenute.

Il presente Disciplinare pertanto regola le modalità con le quali verrà istituita e gestita la “Banca ore solidale”.

## **ARTICOLO 1**

### **Lavoratori destinatari**

Possono cedere a titolo gratuito le ferie e/o le ore di lavoro straordinario accantonate e poste a recupero e/o fruire della “Banca ore solidale” del presente disciplinare, tutti i dipendenti a tempo indeterminato della Comunità Alta Valsugana e Bersntol indipendentemente dalla categoria e livello di inquadramento e dall'orario di servizio. I dipendenti a tempo indeterminato che usufruiscono della “Banca ore solidale” devono essere di pari – o inferiore – categoria/livello di inquadramento e di pari – o inferiore – regime orario dei dipendenti cedenti/donanti.

## **ARTICOLO 2**

### **Modalità di alimentazione della “Banca ore solidale”**

L'alimentazione della "Banca ore solidale" avviene mediante donazione, su base volontaria e a titolo gratuito, da parte dei dipendenti della Comunità Alta Valsugana e Bersntol di:

- a) giornate/ore di ferie, nella propria disponibilità, eccedenti le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003 in materia di ferie;
- b) ore di lavoro straordinario accantonate e poste a recupero.

La cessione delle ferie e/o dello straordinario potrà avvenire nei seguenti modi:

- nel momento in cui un dipendente beneficiario ne faccia richiesta; in questo caso le ore donate dal/i dipendente/i donante/i, usciranno dalla sua/loro titolarità e dalla sfera economica del/i dipendente/i donante/i e saranno trasferite al dipendente beneficiario; contestualmente, all'interno del programma delle timbrature Start Web, il Servizio Personale provvederà alla riduzione e all'integrazione dei saldi, rispettivamente, al/i dipendente/i donante/i e al dipendente beneficiario; nel caso in cui il numero di giorni di ferie o ore di recupero offerti superi quello dei giorni richiesti, la cessione dei giorni/ore è effettuata in misura proporzionale tra tutti gli offerenti; nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di ore offerte sia inferiore a quello dei giorni/ore richiesti e le richieste siano plurime, le giornate/ore cedute sono distribuite in misura proporzionale tra tutti i richiedenti;
- nel caso in cui un dipendente entro il 31 dicembre dell'anno successivo non goda delle ferie e/o dello straordinario, o all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, rimangano delle ferie e/o dello straordinario, il/i dipendente/i può/possono decidere autonomamente di alimentare la "Banca ore solidale" con le ferie e/o le ore di lavoro straordinario maturate ma non godute. In tali casi, il monte ore rimarrà nella disponibilità della Comunità e verrà utilizzato per l'accoglimento di eventuali future richieste che perverranno dai dipendenti.

### **ARTICOLO 3**

#### **Requisiti di attivazione della "Banca ore solidale"**

Possono attingere alla "Banca ore solidale" i lavoratori che presentino, all'atto della richiesta, congiuntamente i seguenti requisiti:

- abbiano la necessità di assistere i figli minori, e in subordine anche ai figli maggiorenni, al coniuge/convivente/unito civilmente, ai genitori, ai nonni e/o nipoti, che necessitino di cure costanti, per particolari condizioni di salute e in assenza di altri familiari che possano prestare l'assistenza richiesta;
- in alternativa al requisito precedente, abbiano la necessità di fronteggiare gravi necessità personali e familiari, sopravvenute;
- abbiano esaurito l'intera dotazione delle giornate di ferie, di recupero ore accantonate e dei permessi per gravi motivi familiari e personali previsti dall'articolo 37 del vigente CCPL;
- abbiano presentato richiesta formale e relativa documentazione;

Le domande saranno evase in base all'ordine cronologico. Nel caso in cui non sia possibile soddisfare tutte le richieste sarà adottato il principio di equità.

### **ARTICOLO 4**

#### **Modalità di fruizione della "Banca ore solidale"**

Il procedimento per la fruizione della "Banca ore solidale" è il seguente:

1. richiesta del lavoratore beneficiario: il dipendente che si trovi nelle condizioni di necessità considerate nell'articolo 3 può presentare specifica richiesta, su apposito modulo (allegato 1), al Servizio Personale dell'ente, reiterabile, di utilizzo di ferie o recupero ore per una misura massima di 10 giorni (ore 80) per ciascuna domanda, allegando adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessità delle cure in questione, rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata; alla domanda dovrà comunque essere allegata tutta la documentazione idonea a certificare compiutamente la situazione;
2. verifica dei requisiti: ricevuta la richiesta, il Servizio Personale, dopo aver verificato che il lavoratore abbia diritto a usufruire delle ferie/ore solidali, procede con l'utilizzo della "Banca

- ore solidale” già a disposizione della Comunità e in assenza rende tempestivamente nota a tutto il personale l’esigenza, mediante avviso pubblico, garantendo l’anonimato del richiedente;
3. disponibilità dei donatori: i dipendenti che intendono aderire all’alimentazione della “Banca ore solidale”, su base volontaria, formalizzano la propria decisione, comunicandola, su apposito modulo (allegato 2) al Servizio Personale, indicando il numero di giorni di ferie o ore di recupero accantonate che intendono cedere;
  4. approvazione della cessione: al termine dell’istruttoria, il Segretario Generale autorizza il trasferimento delle ore dal donatore al beneficiario.
  5. utilizzo delle ferie/ore solidali: una volta acquisite, le ferie o le ore, rimangono nella disponibilità del richiedente fino al perdurare delle necessità che hanno giustificato la cessione. Le ferie e/o le ore sono utilizzate nel rispetto delle relative discipline contrattuali. Le ore non fruite dal richiedente entro tre mesi dalla data di concessione o in caso cessino le condizioni di necessità legittimanti, prima della fruizione, totale o parziale, delle ferie e delle ore da parte del richiedente, i giorni/ore rientreranno nella disponibilità della “Banca ore solidale” a disposizione della Comunità e potranno essere concesse ad altri dipendenti richiedenti;
- È esclusa la monetizzazione delle ferie cedute e non fruite entro tale termine.

## **ARTICOLO 5**

### **Decorrenza e durata**

La presente disciplina decorrerà dall’esecutività del provvedimento di approvazione della stessa. Nel caso in cui disposizioni contrattuali di grado superiore, di legge, modifiche del trattamento economico o normativo previste dal CCPL determinino modificazioni non compatibili con quanto previsto nel presente disciplinare, dovrà essere effettuata una verifica del relativo contenuto e il relativo adeguamento alla nuova normativa vigente per la materia.

Allegati n. 2:

- All. 1 - modulo di richiesta ore solidali;
- All. 2 - modulo di cessione ore solidali;

Al Segretario Generale  
Al Servizio Personale  
SEDE

Oggetto: richiesta ore solidali.

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_

dipendente della Comunità Alta Valsugana Bersntol, in qualità di:

\_\_\_\_\_

categoria \_\_\_\_\_ livello \_\_\_\_\_

assegnato/a al Servizio \_\_\_\_\_

### C H I E D E

n. \_\_\_\_\_ ore di “Banca ore solidale” ai sensi del “Disciplinare per l’istituzione e la gestione della “Banca ore solidale”, approvato con decreto del Presidente n. \_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_, per (selezionare la casella corrispondente):

- assistere figli minori nelle condizioni previste dalla normativa contrattuale;
- assistere figli maggiorenni, coniuge/convivente/unito civilmente, genitori, nonni e/o nipoti, che necessitino di cure costanti, per particolari condizioni di salute e in assenza di altri familiari che possano prestare l'assistenza richiesta;
- fronteggiare gravi necessità personali e familiari, sopravvenute.

Allego la relativa documentazione.

Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE/679/2016.

IL/LA RICHIEDENTE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

A CURA DEL SERVIZIO PERSONALE

Verifica requisiti:

- ESITO POSITIVO
- ESITO NEGATIVO

\_\_\_\_\_

Si autorizza la cessione.

Pergine Valsugana, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

\_\_\_\_\_

Al Segretario Generale  
Al Servizio Personale  
SEDE

Oggetto: comunicazione cessione ore solidali.

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_

dipendente della Comunità Alta Valsugana Bersntol, in qualità di:

\_\_\_\_\_

categoria \_\_\_\_\_ livello \_\_\_\_\_

assegnato/a al Servizio \_\_\_\_\_

#### D I C H I A R A

- di voler cedere a titolo gratuito n. \_\_\_\_\_ ore di “Banca ore solidale” ai sensi del “Disciplinare per l’istituzione e la gestione della “Banca ore solidale”, approvato con decreto del Presidente n. \_\_\_ di data \_\_\_\_\_:
- a seguito dell’avviso ID n. \_\_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_;
- a seguito di \_\_\_\_\_;
- di essere a conoscenza che le ore donate usciranno dalla titolarità e sfera economica del/la sottoscritto/a e saranno trasferite al dipendente beneficiario o nella “Banca ore solidale” gestita direttamente dalla Comunità Alta Valsugana e Bersntol.

Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE/679/2016.

Pergine Valsugana, \_\_\_\_\_

IL/LA DIPENDENTE

\_\_\_\_\_